

## **DELIBERA N.23/26/CONS**

### **ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ FRATELLI SCHETTINO S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 LUGLIO 1999, N. 261, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 3 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 388/24/CONS**

**(CONT. N. 13/25/DSP)**

### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 28 gennaio 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*” e in particolare:

- l'art. 5, comma 1, secondo cui «[l] 'offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, è soggetta al rilascio di licenza individuale da parte del Ministero dello sviluppo economico»;
- l'art. 21, comma 4, secondo cui «[c]hiunque espletì servizi rientranti nell'ambito del servizio universale senza aver conseguito la prescritta licenza

*individuale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila euro»;*

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*” come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l’art. 21 che conferisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i poteri previamente attribuiti all’Agenzia di regolamentazione dall’art. 2, comma 4, del d. lgs. n. 261/1999;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante “*Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 173/22/CONS, del 30 maggio 2022;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 413/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi*” (di seguito *Direttiva generale*);

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito “*Regolamento*”), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 388/24/CONS, del 9 ottobre 2024, recante “*Nuovo regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*” (di seguito “*Regolamento titoli abilitativi*”) e in particolare:

- l’art. 3, comma 1, dell’Allegato A, secondo cui «[è] soggetta al rilascio di una licenza individuale l’offerta al pubblico di servizi postali, rientranti nel

*campo di applicazione del servizio universale come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo»;*

- l'art. 3, comma 2, dell'Allegato A, secondo cui «*[i]l rilascio della licenza individuale è necessario per lo svolgimento anche di una sola delle fasi delle attività di cui al comma 1*»;

VISTA la delibera n. 109/25/CONS del 30 aprile 2025, recante “*Adozione della nuova direttiva generale sulle carte dei servizi postali e disposizioni in favore dell'utenza*” (di seguito denominata *Nuova Direttiva*);

VISTO l'atto di contestazione della Direzione servizi postali n. 13/25/DSP del 17 settembre 2025, notificato nella stessa data alla società Fratelli Schettino s.r.l. (nel seguito anche solo “Fratelli Schettino”);

CONSIDERATO che la Fratelli Schettino non ha inteso presentare alcuna memoria difensiva, né ha comunicato l'avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'art. 16 della l. n. 689/1981;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Nell'ambito delle attività di vigilanza nei confronti dei fornitori di servizi postali la competente Direzione di questa Autorità, per il tramite del Segretariato Generale - Ufficio CORECOM e coordinamento ispettivo, in data 9 luglio 2025, con nota protocollata con il n. 0173017, richiedeva al Comando Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza accertamenti ispettivi nei confronti della società Fratelli Schettino (C.F. e P. IVA 10428401219).

Il Comando in questione, in data 18 luglio 2025, procedeva a eseguire quanto richiesto, verificando, in particolare, il rispetto delle disposizioni di cui alla delibera n. 388/24/CONS, in materia di titoli abilitativi (di seguito il *Regolamento titoli abilitativi*), e di quanto prescritto dalla delibera n. 413/14/CONS, in materia di *Carta dei servizi postali*.

All'esito della predetta attività ispettiva, pervenuta in data 12 agosto 2025 tramite nota protocollata con il n. 0199127 dal Comando Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, è emerso che la Fratelli Schettino ha svolto attività di fornitore di servizi postali, così come definiti dall'art. 1, comma 1, lett. g) del *Regolamento*, senza essere in possesso di titolo abilitativo per l'offerta al pubblico di servizi postali, come prescritto dalla delibera n. 388/24/CONS, e che lo stesso operatore ha svolto tale attività senza essere in possesso della *Carta dei servizi postali* come sancito dalla delibera n. 413/14/CONS.

Con riferimento, quindi, agli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti che svolgono attività di fornitore di servizi postali, con atto di contestazione n. 13/25/DSP, del 17 settembre 2025, notificato nella stessa data, è stata contestata alla Fratelli Schettino la violazione dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261/1999 in combinato disposto con l'art. 3 del *Regolamento titoli abilitativi*, condotta sanzionabile ai sensi dell'art 21, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999.

## 2. Posizione difensiva di Fratelli Schettino s.r.l.

L'Operatore non ha presentato memorie difensive e non ha partecipato al procedimento.

## 3. Valutazioni dell'Autorità

Le disposizioni legislative e regolamentari richiamate nell'atto di contestazione impongono, a chi voglia svolgere l'attività di fornitore di servizi postali, l'obbligo della preliminare acquisizione dei titoli abilitativi prescritti dalla normativa vigente, ovvero la licenza individuale, per l'offerta di servizi rientranti nell'ambito del servizio universale, o l'autorizzazione generale per i servizi postali non rientranti in tale ambito. Un simile obbligo è preordinato, evidentemente, alla necessità di garantire che i servizi postali, quali servizi di interesse economico generale, siano svolti in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale ed europeo a tutela del mercato, per una concorrenza leale, e degli utenti.

Ne discende, quindi, che l'offerta di servizi postali rientranti nell'ambito del Servizio Universale in assenza di adeguato titolo abilitativo si pone in violazione del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261/1999, a mente del quale «[l'] *offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, è soggetta al rilascio di licenza individuale da parte del Ministero dello sviluppo economico*»- con l'art. 3, commi 1 e 2, del *Regolamento titoli abilitativi*, laddove è prescritto che «*[è]soggetta al rilascio di una licenza individuale l'offerta al pubblico di servizi postali, rientranti nel campo di applicazione del servizio universale come definito dall'art. 3 del decreto legislativo*» e che «*il rilascio della licenza individuale è necessario per lo svolgimento anche di una sola delle fasi delle attività di cui al comma 1*».

La società Fratelli Schettino, in effetti, è stata costituita in data 15 dicembre 2023 e ha svolto dal 2024 attività di fornitore di servizi rientranti nell'ambito del Servizio Universale, senza acquisire alcun titolo abilitativo richiesto per l'offerta di servizi postali e, in particolare, la licenza individuale.

L'operatore in parola, non presentando alcuna memoria difensiva a seguito della notifica dell'atto di contestazione n. 13/25/DSP del 16 settembre 2025, non ha, di fatto, allegato alcun argomento e/o elemento idonei a infirmare il quadro probatorio emergente dalla istruttoria, così da ritenersi non confutate nel merito le contestazioni mosse da questa Autorità.

Ne discende che può ritenersi accertata la violazione del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 261/1999 e dell'art. 3, commi 1 e 2, del *Regolamento sui titoli abilitativi* approvato con delibera n. 388/24/CONS, contestata con l'atto n. 13/25/DSP del 17 settembre 2025, notificato nella stessa data, alla società Fratelli Schettino s.r.l.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), ai sensi dell'art. 21, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999, nei confronti dell'operatore Fratelli Schettino s.r.l.;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981, ma che la parte non ha comunicato di essersi avvalsa di tale facoltà;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura pari al doppio del minimo edittale, per complessivi euro 10.000,00 (diecimila/00), e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11, della legge n. 689/1981, e delle *Linee guida* adottate con la delibera n. 265/15/CONS:

#### **A) Gravità della violazione**

Relativamente alla gravità della condotta, essa può ritenersi complessivamente di media entità e di breve durata, per quanto di seguito considerato:

- la mancata acquisizione dei prescritti titoli abilitativi per la fornitura di servizi postali assume una rilevante potenzialità lesiva rispetto sia all'azione amministrativa delle Autorità preposte alla vigilanza del mercato sia alla concorrenza nel mercato di riferimento, attesa la possibilità di offrire prezzi più concorrenziali rispetto agli altri operatori muniti, viceversa, del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività postale e che sostengono gli oneri regolamentari conseguenti;

- è evidente, inoltre, sotto tale profilo, anche l'indebito vantaggio economico che discende dalla violazione delle norme che disciplinano l'accesso all'attività di operatore postale. Tali norme, infatti, non richiedono soltanto l'assolvimento dell'onere formale della titolarità dell'abilitazione, ma si sostanziano anche in obblighi rilevanti e significativi, come quelli in materia di rispetto, tutela e garanzia dell'utenza, posti a presidio delle esigenze essenziali di un servizio, quale quello postale, definito dal Legislatore di preminente interesse pubblico, o quelli a tutela dei lavoratori del comparto, nonché -sebbene in misura meno rilevante per quanto qui di rilievo- quelli relativi all'assolvimento degli oneri di contribuzione alle attività dell'Autorità e a quelle di rilascio del titolo e di successiva vigilanza da parte del Ministero competente;

- la durata della condotta può considerarsi breve, avendo la Società iniziato l'attività di fornitore di servizi postali rientranti nell'ambito del servizio universale nel 2024, senza

aver mai conseguito la licenza individuale prescritta. Quanto alla estensione territoriale, la condotta impatta su offerte commercializzate e servizi resi in un ambito territoriale circoscritto e rispetto a un numero di utenti contenuto. Relativamente alla dimensione della Società, va tenuto presente che si tratta di una impresa non di primario rilievo, il cui capitale sociale è totalmente in possesso del suo amministratore unico, e con un numero dichiarato di dipendenti particolarmente esiguo (4);

- infine, la condotta non risulta potersi considerare aggravata, anche in considerazione del tempo limitato dal quale la società ha fatto inizio all'attività di operatore postale.

**B) Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

Con riferimento all'opera svolta dall'agente, si rileva che, a seguito dell'avvio del presente procedimento sanzionatorio, l'operatore non ha intrapreso alcuna iniziativa volta a eliminare o attenuare le conseguenze della violazione contestata e questo comporta, pertanto, la non applicabilità di qualsivoglia circostanza attenuante.

**C) Personalità dell'agente**

Con riferimento alla personalità dell'agente, si rileva che la Fratelli Schettino è stata costituita in data 15 dicembre 2023 in forma di società di capitale a responsabilità limitata e rappresenta un operatore postale che ha iniziato le attività nel 2024 e dotato di una struttura, anche in termini di personale e di organizzazione interna, idonea a garantire una puntuale osservanza degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 3 del *Regolamento titoli abilitativi*.

A tal proposito, occorre tener conto che la Società non è stata sanzionata in precedenza per le medesime violazioni.

**D) Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche di Fratelli Schettino, va tenuto presente che il totale del volume d'affari per l'anno d'imposta 2024, come comunicato dal Comando Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza e come risulta dal Modello IVA 2025, è pari a euro 44.790,00. Alla luce di tali circostanze si ritiene congrua e proporzionata l'applicazione della sanzione come sopra determinata.

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

## ACCERTA

che la Società Fratelli Schettino s.r.l. (C.F. e P. IVA 10428401219), con sede legale in Castellammare di Stabia (NA), Via Guglielmo Marconi n. 50, ha violato le previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 3 del *Regolamento titoli abilitativi* di cui all'allegato A alla delibera n. 388/24/CONS, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999.

## ORDINA

alla predetta Società, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare quale sanzione amministrativa pecuniaria la somma di euro 10.000,00 (diecimila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del d. lgs. n. 261/1999.

## DIFFIDA

la Società Fratelli Schettino s.r.l., ai sensi dell'art. 21, comma 7-ter, del d.lgs. n. 261/1999 dal persistere nella condotta sanzionata e a uniformarsi alla normativa vigente entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

## INGIUNGE

alla Società Fratelli Schettino s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27, della citata l. n. 689/1981, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della l. n. 689/1981 in caso di condizioni economiche disagiate, la somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) alla Tesoreria dello Stato, avente sede a Roma, con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, con delibera n. 23/26/CONS*”, utilizzando il codice IBAN: IT37E0100003245BE00000002XU.

L'operatore ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza ingiunzione, mediante istanza motivata da presentare al protocollo generale dell'Autorità attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, secondo le modalità previste dall'Allegato 1, recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”, in calce al *Regolamento*. L'istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione finanziaria e bilancio dell'Autorità.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 23/26/CONS*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 gennaio 2026

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

LA COMMISSIONE RELATRICE  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Santella